



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO VENEZIA

Ordinanza n. 153/2013

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Venezia

- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 79 in data 02 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 56 del 7 marzo 2012 “*Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale*” ed in particolare, per quanto concerne Venezia, l'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1) che vieta il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e l'articolo 3, comma 1 che prevede, nelle more della disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, l'adozione da parte dell'Autorità marittima d'intesa con il Magistrato alle acque e l'Autorità portuale di misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare;
- VISTO** il dispaccio n. 0039200 in data 20 novembre 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto “*Decreto Interministeriale n. 79 del 02.03.2012. Individuazione delle vie alternative di accesso alla Stazione di Marittima al porto di Venezia e misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 – 2015*”, con il quale, nel richiamare l'incontro tenutosi in data 05 novembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Presidente del Consiglio, a cui hanno partecipato i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Presidente della Regione del Veneto, il Sindaco di Venezia e il Presidente dell'Autorità portuale di Venezia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle determinazioni assunte nella riunione citata, ha impartito direttive finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio con il fine di perseguire il massimo livello di tutela ambientale;
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 27 novembre 2013 cui hanno preso parte rappresentanti della Capitaneria di porto, del Magistrato alle acque e dell'Autorità portuale nell'ambito della quale sono state analizzate le direttive ministeriali ai fini della loro attuazione ed è stata evidenziata la necessità di tenere in debita considerazione gli eventuali effetti occupazionali ed i riflessi sulla sicurezza della navigazione e sulle attività dei servizi tecnico nautici e conseguenti aspetti tariffari anche per quanto concerne la regolamentazione degli orari di entrata e di uscita delle navi in generale dalle bocche di porto di Lido San Nicolò e di Malamocco;
- PRESO ATTO** che dagli atti in possesso della Capitaneria di porto nel corso della stagione crocieristica 2012 risultano essere stati effettuati n. 809 transiti attraverso il Canale di San Marco ed il Canale della Giudecca di navi di stazza lorda superiore a 40.000 GT;
- RITENUTO** necessario emanare – in ossequio alle direttive ministeriali sopra richiamate – specifiche disposizioni che vietino il transito attraverso il Canale di San Marco ed il Canale della Giudecca dei traghetti e che limitino il numero di transiti delle navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT;
- PRESO ATTO** che con le misure di cui sopra si otterrà, nel 2014, una complessiva sensibile riduzione dei transiti nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca quantificabile nel – 37,5 % rispetto al 2012;

- VISTA** la propria ordinanza n. 115/03 in data 10 dicembre 2003 “Impiego del 2° pilota a bordo delle navi di rilevanti dimensioni”;
- VISTO** il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato con la propria ordinanza n. 175/09 in data 28 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la propria ordinanza n. 53/13 in data 24 aprile 2013 – e successive modificazioni ed integrazioni - con cui sono state resi noti i limiti di pescaggio – a livello di medio mare - delle navi che debbono accedere al porto di Venezia;
- VISTO** l’ articolo 1 della propria ordinanza n. 142/13 in data 29 ottobre 2013 con il quale, in relazione ai lavori di realizzazione delle opere connesse al sistema Mo.Se. da parte del Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle acque, è stata disposta l’interdizione alla navigazione nella bocca di porto di Lido – San Nicolò nel periodo compreso tra il 23 novembre 2013 ed il 4 aprile 2014;
- VISTA** la nota n. 67685DTEC/18131 in data 4 dicembre 2013 con la quale l’Autorità portuale di Venezia comunica l’intesa ex articolo 3 comma 1 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012 ;
- VISTA** la nota n 10942 in data 5 dicembre 2013 con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia comunica l’intesa ex articolo 3 comma 1 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63 ed 81 del codice della navigazione e gli artt. 59, 64 c 66 del regolamento di esecuzione – parte marittima,
- VISTO** l’articolo 14 comma 1 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

ARTICOLO 1

Il numero massimo di transiti nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT è stabilito, per l’anno 2014, in 708 (settecentootto).

Negli ormeggi della Stazione Marittima è vietato lo stazionamento contemporaneo diurno di un numero superiore a 5 (cinque) navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 (quarantamila) GT.

ARTICOLO 2

In prosecuzione ai limiti temporali disposti con l’articolo 1 dell’ordinanza n. 142/13 in data 29 ottobre 2013 in premessa citata, a decorrere dal 5 aprile 2014, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore, è vietato il transito nel Canale San Marco e nel Canale della Giudecca di navi traghetto (ro-ro e ro-ro pax).

ARTICOLO 3

Per l’anno 2015 è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca a navi passeggeri di stazza lorda superiore a 96.000 (novantaseimila) GT.

ARTICOLO 4

Qualora il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza incorreranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nella sanzione di cui all’art. 1174 primo comma del codice della navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia 05 dicembre 2013


IL COMANDANTE
C.A.(CP) Tiberio PIATTELLI